



COMUNICATO UFFICIALE N. 364
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 416/AA al n. 422/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 416/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 255 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Cristian BERTANI avente ad oggetto la seguente condotta:

Cristian BERTANI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Briga ed attualmente tesserato per la Polisportiva Samurai A.S., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, pur essendo tesserato con la società A.C.D. Briga come calciatore, esercitato attività di ricerca e segnalazione di calciatori per la società A.C. Ardor Lazzate, come comprovato dalla fattura n. 1 del 4.1.2025 emessa in favore di tale società, e per la società U.S. Sestese Calcio, come comprovato dalla fattura n. 5 del 14.7.2025 emessa in favore di tale compagine;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Cristian BERTANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Cristian BERTANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 417/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 447 pfi 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Hamza MAJIDI, e della società ASD ATHLETIC CDR MUTINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Hamza MAJIDI, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Athletic CDR Mutina ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 24.10.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Athletic CDR Mutina, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD ATHLETIC CDR MUTINA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse la sig.ra Majidi Hamza ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Hamza MAJIDI,
 - Società ASD ATHLETIC CDR MUTINA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni MAGGI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Hamza MAJIDI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ATHLETIC CDR MUTINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 418/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 464 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro MASTRILLO, Ernesto DI VICCARO e della società A.S.D. UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mauro MASTRILLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39 lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 2.1.2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonchè dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 2.1.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale al sig. Ernesto Di Viccaro, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Ernesto DI VICCARO, all'epoca dei fatti vice presidente tesserato per società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 2.1.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte militante nel campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati il sig. Mauro Mastrillo ed il sig. Ernesto di Viccaro all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mauro MASTRILLO,
 - Sig. Ernesto DI VICCARO,

- Società A.S.D. UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Oreste DI MARCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mauro MASTRILLO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ernesto DI VICCARO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 419/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 489 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni RICCI, Terzo CAPOGROSSI e della società A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni RICCI, allenatore UEFA B all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Cupramontana G. Ippoliti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della gara Fabriano Cerreto - Cupramontana G. Ippoliti del 2.11.2025, valevole per il Campionato Under 15 Provinciali della Delegazione Provinciale di Ancona, diretto la propria squadra impartendo disposizioni tecnico-tattiche dalla tribuna, anche nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo allorché richiamava i propri calciatori sotto la tribuna medesima, nonostante la predetta attività gli fosse preclusa per essergli stata in precedenza irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con Comunicato Ufficiale n. 35 del 29.10.2025, la sanzione della squalifica fino al 19.11.2025 che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;

Terzo CAPOGROSSI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società della A.S.D. Cupramontana G. Ippoliti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il tecnico sig. Giovanni Ricci, nel corso della gara Fabriano Cerreto - Cupramontana G. Ippoliti del 2.11.2025, valevole per il Campionato Under 15 Provinciali della Delegazione Provinciale di Ancona, dirigesse la propria squadra impartendo disposizioni tecnico-tattiche dalla tribuna, anche nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo allorché richiamava i propri calciatori sotto la tribuna medesima, nonostante la predetta attività gli fosse preclusa per essergli stata in precedenza irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con Comunicato Ufficiale n. 35 del 29.10.2025, la sanzione della squalifica fino al 19.11.2025 che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;

A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Giovanni Ricci e Terzo Capogrossi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giovanni RICCI,
 - Sig. Terzo CAPOGROSSI,
 - Società A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Terzo CAPOGROSSI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni RICCI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Terzo CAPOGROSSI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 420/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 499 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio MARANGIO , Antonio DE VIRGILIO e della società A.S.D PARADISO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio MARANGIO , allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'1.10.2025, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Paradiso, per la quale si è tesserato a far data dal 2.10.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'1.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Paradiso, militante nel Campionato Allievi Under 17, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 2.10.2025;

Antonio DE VIRGILIO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Paradiso, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Fabio Marangio, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'1.10.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Paradiso, militante nel Campionato Allievi Under 17, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 2.10.2025;

A.S.D PARADISO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato come presidente il sig. Antonio De Virgilio e nel cui interesse il sig. Fabio Marangio ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fabio MARANGIO ,
 - Sig. Antonio DE VIRGILIO,
 - Società A.S.D PARADISO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio DE VIRGILIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Fabio MARANGIO ,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Antonio DE VIRGILIO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D PARADISO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 421/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 429 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele APRILE, Manuel DE PALMA e della società CAMPUS EURO 1960, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele APRILE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Campus Eur 1960, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Esordienti 1° anno al sig. Manuel De Palma, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Manuel DE PALMA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per società SSDARL Campus Eur 1960, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società SSDARL Campus Eur 1960 militante nel campionato Esordienti 1° anno pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

CAMPUS EURO 1960, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati il sig. Daniele Aprile ed il sig. Manuel De Palma all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele APRILE,
 - Sig. Manuel DE PALMA,
 - Società CAMPUS EURO 1960, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele APRILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Daniele APRILE,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Manuel DE PALMA,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società CAMPUS EURO 1960;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 422/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 483 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Rocco CAPUTO, e della società A.S.D. GARGANO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

Rocco CAPUTO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gargano Academy all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 18 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gargano Academy, nel mese di dicembre 2024 trasferito la sede della società dallo stesso rappresentata dal Comune di Carpino (FG) al Comune di Vico del Gargano (FG) senza presentare la domanda di approvazione al Presidente Federale secondo la procedura normativamente prescritta;

A.S.D. GARGANO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Rocco Caputo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Rocco CAPUTO,
 - Società A.S.D. GARGANO ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Rocco Caputo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rocco CAPUTO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GARGANO ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina